

Regolamento di previdenza, investimento e costi Fondazione di libero passaggio Wildspitz

Edizione Gennaio 2024

Indice

Regolamento di previdenza

Art. 1	Denominazioni e definizioni.....	4
Art. 2	Scopo della fondazione.....	5
Art. 3	Contenuto del Regolamento di previdenza.....	5
Art. 4	Organi e delegati.....	5
Art. 5	Rapporto di conto intestatario della previdenza.....	5
Art. 6	Investimenti patrimoniali.....	6
Art. 7	Obbligo di informazione.....	6
Art. 8	Chiusura ordinaria del conto di libero passaggio.....	7
Art. 9	Prestazione in caso di decesso.....	7
Art. 10	Averi di previdenza inattivi.....	8
Art. 11	Chiusura anticipata e versamento.....	8
Art. 12	Orientamento della prestazione.....	9
Art. 13	Pignoramento e cessione.....	10
Art. 14	Promozione della proprietà d'abitazioni.....	10
Art. 15	Divorzio.....	10
Art. 16	Autonomia lavorativa.....	11
Art. 17	Commissioni.....	11
Art. 18	Ufficio centrale del 2° pilastro.....	11
Art. 19	Obbligo di dichiarazione delle imposte.....	11
Art. 20	Amministrazione della giustizia.....	12
Art. 21	Lacune e modifiche del regolamento.....	12
Art. 22	Foro competente.....	12
Art. 23	Entrata in vigore.....	12

Regolamento di investimento

Art. 1	Scopo.....	13
Art. 2	Principi per l'investimento patrimoniale.....	13
Art. 3	Principi per la gestione degli investimenti patrimoniali.....	13
Art. 4	Investimenti patrimoniali in generale.....	14
Art. 5	Investimenti estesi.....	15
Art. 6	Investimenti estesi ammessi e limitazioni di categoria.....	15
Art. 7	Principi di bilanciamento.....	16
Art. 8	Procura di gestione patrimoniale e ordini in borsa.....	16
Art. 9	Diritti di voto degli azionari.....	16
Art. 10	Rendicontazione e controllo.....	17
Art. 11	Lacune e modifiche del regolamento.....	17
Art. 12	Entrata in vigore.....	17

Regolamento dei costi

Art. 1	Scopo.....	18
Art. 2	Servizi a pagamento.....	18
Art. 3	Commissioni per il mandato di gestione patrimoniale.....	18
Art. 4	Costi straordinari.....	19
Art. 5	Addebito delle commissioni.....	19
Art. 5 ^{bis}	Retrocessioni.....	19
Art. 6	Lacune e modifiche del regolamento.....	19
Art. 7	Entrata in vigore.....	19

La versione italiana del presente regolamento ha unicamente scopo informativo. In caso di controversia, fa fede la versione tedesca.

Regolamento di previdenza

Visto l'art. 5 comma 2 del certificato di fondazione della Fondazione di libero passaggio Wildspitz, il Consiglio della fondazione adotta il seguente Regolamento di previdenza:

Art. 1 Denominazioni e definizioni

¹ Nel presente regolamento vengono utilizzate le seguenti denominazioni e definizioni

LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982
OPP 2	Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 18 aprile 1984
OPP 3	Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute del 13 novembre 1985
Unione domestica registrata	Persone con stato civile «in unione domestica registrata» ai sensi della Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali del 18 giugno 2004
Conto di libero passaggio	Ciascun intestatario della previdenza dispone di un conto di libero passaggio
LFLP	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 17 dicembre 1993
OLP	Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 3 ottobre 1994
Fondazione	Fondazione di libero passaggio Wildspitz
Consiglio di fondazione	Organo supremo della fondazione
Persone USA	Persone aventi la nazionalità, il domicilio e/o l'indirizzo di corrispondenza o l'obbligo fiscale negli USA
Intestatario della previdenza	Aventi diritto e/o la rappresentanza accreditata
LPPA	Legge sulla promozione della proprietà d'abitazioni del 3 ottobre 1994
OPPA	Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale del 3 ottobre 1994
Soluzione titoli	Il patrimonio viene investito in titoli

² Tutte le disposizioni regolamentari sono indipendenti dal genere. Nella misura del possibile, di seguito vengono utilizzati termini privi di connotazioni sessuali, in caso contrario le denominazioni maschili trovano validità anche per le donne e viceversa.

- ³ Le persone con stato civile «in unione domestica registrata» sono equiparate ai coniugi. Ciò concerne anche le prestazioni ai superstiti, la ripartizione della prestazione di uscita in caso di scioglimento dell'unione nonché la necessità del consenso al versamento in contanti di prestazioni.

Art. 2 Scopo della fondazione

- ¹ Lo scopo della fondazione consiste nella preservazione e nell'ulteriore sviluppo dell'avere di libero passaggio ad essa affidato della previdenza professionale.

- ² Al fine di coprire i rischi di invalidità e decesso, la Fondazione di libero passaggio non offre una propria protezione antirischio. Su richiesta, può far intervenire un assicuratore specializzato in questo campo e, su richiesta del partner contrattuale, può ottenere le relative offerte.

Art. 3 Contenuto del Regolamento di previdenza

Il presente regolamento disciplina i diritti e i doveri dell'intestatario di previdenza.

Art. 4 Organi e delegati

Il regolamento di organizzazione disciplina i diritti e i doveri di organi e delegati.

Art. 5 Rapporto di conto intestatario della previdenza

- ¹ L'intestatario della previdenza deve presentare domanda di apertura di un conto di libero passaggio.
- ² Con persone USA (persone aventi la nazionalità, il domicilio e/o l'indirizzo di corrispondenza o l'obbligo fiscale negli USA), la fondazione non mantiene alcun rapporto contrattuale.
- ³ Per ciascun intestatario della previdenza, la fondazione apre per ogni caso di libero passaggio al massimo un conto di libero passaggio intestato all'intestatario della previdenza. La prestazione di uscita può essere trasferita dall'istituto di previdenza attuale al massimo a due istituti di libero passaggio.
- ⁴ Sul conto di libero passaggio vengono versati solo prestazioni di uscita o averi di libero passaggio da istituti di previdenza o di libero passaggio esenti. Depositi successivi sono possibili soltanto laddove si tratti di prestazioni di uscita o averi di previdenza di un'istituto di previdenza o di un'altra fondazione di libero passaggio o di rimborsi ai sensi dell'art. 30d LPP.
- ⁵ Gli istituti di previdenza e di libero passaggio responsabili del trasferimento devono informare la fondazione circa la prestazione di uscita o l'avere di libero passaggio nonché la quota LPP risultante dal precedente rapporto di previdenza.
- ⁶ Sul conto di libero passaggio vengono accreditati ad esempio:
- prestazioni di uscita guadagnate o averi di libero passaggio di istituti di previdenza
 - eventuali versamenti di altri istituti esenti che servono alla preservazione della tutela della previdenza
 - interessi e proventi di titoli vengono accreditati proporzionalmente all'avere di previdenza ai sensi della LPP e al restante avere di previdenza
 - depositi a seguito di divorzio

e. riserve di liquidità della fondazione

- ⁷ Sul conto di libero passaggio vengono addebitati ad esempio:
- a. trasferimenti di averi di libero passaggio ad altri istituti di previdenza o istituti di libero passaggio
 - b. retribuzioni degli intestatari della previdenza nell'ambito della disposizioni legali
 - c. perdite di titoli vengono addebitati proporzionalmente all'avere di previdenza ai sensi della LPP e al restante avere di previdenza (quota sovraobbligatoria)
 - d. costi conformemente al Regolamento dei costi e alla documentazione di apertura

Art. 6 Investimenti patrimoniali

- ¹ La fondazione investe l'avere di previdenza in titoli. A tale proposito, non sussiste il diritto ad una minima corresponsione di interessi, né ad una conservazione del valore del capitale. Il rischio d'investimento è di responsabilità esclusiva dell'intestatario della previdenza.
- ² I proventi e le perdite risultanti dal risparmio di titoli ai sensi dell'art. 13 comma 5 dell'Ordinanza sul libero passaggio del 3 ottobre 1994 (OLP) vengono ripartiti proporzionalmente sull'avere di vecchiaia (quota LPP) e sul restante avere di previdenza (quota sovra obbligatoria).
- ³ Il rapporto tra l'intestatario della previdenza, il gestore patrimoniale autorizzato e la fondazione è disciplinato per iscritto nel documento «Contratto di raccordo Fondazione di libero passaggio Wildspitz». In esso sono disciplinati in particolare le responsabilità ai sensi dell'OPP 2 e i costi.
- ⁴ Un cambio di strategia nell'ambito delle soluzioni titoli offerte è possibile. L'attuazione avviene nell'ambito del processo di investimento ordinario della fondazione. A tale proposito, devono essere considerate la propensione al rischio individuale e la capacità di rischio dell'intestatario della previdenza.
- ⁵ Eventuali cambi di strategia devono essere comunicati alla fondazione dell'intestatario della previdenza per iscritto o con gli appositi moduli.

Art. 7 Obbligo di informazione

- ¹ Successivamente all'apertura del conto di libero passaggio, l'intestatario della previdenza riceve una conferma da parte della fondazione e rispettivamente all'inizio dell'anno un estratto patrimoniale con indicazione del valore patrimoniale al 31 dicembre.
- ² L'intestatario della previdenza deve comunicare alla fondazione eventuali variazioni dell'indirizzo, del nome e dello stato civile. Se l'intestatario della previdenza è sposato, deve comunicare alla fondazione anche la data di matrimonio. La fondazione declina qualsiasi responsabilità per le conseguenze di informazioni insufficienti, tardive o inesatte relative a indirizzo e dati personali. Le comunicazioni agli intestatari della previdenza sono considerate giuridicamente valide se sono state inviate all'ultimo indirizzo annotato presso la fondazione. La fondazione non si assume alcuna responsabilità laddove l'intestatario della previdenza selezioni l'indirizzo di corrispondenza di parti terze.
- ³ Qualora all'intestatario della previdenza venga riconosciuta per divorzio una rendita vitalizia, egli deve darne comunicazione alla fondazione e deve indicare l'istituto di previdenza del coniuge obbligato.

- ⁴ Tutta la corrispondenza dell'intestatario della previdenza deve essere indirizzata direttamente alla fondazione.

Art. 8 Chiusura ordinaria del conto di libero passaggio

- ¹ Ai sensi dell'art. 13 comma 1 LPP, la prestazione di vecchiaia può essere pagata all'intestatario della previdenza al più presto 5 anni prima o al più tardi 5 anni dopo l'età di pensionamento.
- ² Per intestatari della previdenza sposati/in un'unione domestica registrata, una riscossione del capitale è ammissibile soltanto previo consenso scritto del coniuge/partner registrato. Trovano validità le procedure formali riportate all'art. 11³.

Art. 9 Prestazione in caso di decesso

- ¹ In caso di decesso dell'intestatario della previdenza, il capitale di libero passaggio acquisita la validità di capitale in caso di decesso e viene indirizzato alle seguenti persone indipendentemente dal diritto di successione nell'ordine riportato di seguito:
- al coniuge o al partner registrato superstite e agli orfani ai sensi dell'art. 20 LPP,
 - alle persone fisiche sostenute in misura considerevole dall'intestatario della previdenza oppure alla persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultimo negli ultimi cinque anni precedenti al suo decesso oppure che deve rispondere del sostentamento di uno o più figli comuni,
 - ai figli dell'intestatario della previdenza che non soddisfano i requisiti previsti dell'art. 20 LPP,
 - ai genitori,
 - ai fratelli,
 - agli eredi legali restanti, ad esclusione della comunità.
- ² L'intestatario della previdenza ha il diritto di estendere la cerchia di persone previste dal comma 1 lettera a con quelle previste dal comma 1 lettera b e di specificarne i diritti.
- ²^{fino a} Nell'accordo di previdenza, l'intestatario della previdenza può stabilire i beneficiari previsti dal comma 1 lettera b o, in loro assenza, dal comma 1 lettera c, d ed e o, in loro assenza, dal comma 1 lettera f e specificarne i diritti.
- ³ Le persone previste dal comma 1 lettera b devono essere comunicate per iscritto alla fondazione utilizzando l'apposito modulo quando sono in vita. Successivamente al decesso dell'intestatario della previdenza, la persona, che conviveva con l'intestatario della previdenza ai sensi del comma 1 lettera b, deve fornire alla fondazione la prova scritta della convivenza ininterrotta durante gli ultimi cinque anni.
- ⁴ La cessazione della convivenza deve essere comunicata immediatamente alla fondazione.
- ⁵ Salvo che l'intestatario della previdenza non abbia comunicato alla fondazione una ripartizione diversa, ai sensi del comma 1 lettere a - f a più aventi diritto delle singole categorie spettano sempre diritti in parti uguali pro capite.
- ⁶ Qualora la fondazione non sia stata messa al corrente dall'intestatario della previdenza circa l'esistenza di un convivente, la fondazione parte dal presupposto che non esiste alcun convivente. La fondazione non ha inoltre l'obbligo di cercare attivamente il convivente. Ciò trova altresì validità per le persone fisiche

sostenute in misura considerevole dall'intestatario della previdenza oppure per persone che devono rispondere del sostentamento di un figlio comune.

- ⁷ L'intestatario della previdenza deve notificare da vivo alla fondazione tutte le modifiche e le precisazioni del regolamento di agevolazione. La fondazione prende inoltre in considerazione espressioni della volontà a scopo unicamente testamentario dell'intestatario della previdenza deceduto con riferimento esplicito alla previdenza professionale.
- ⁸ Se una persona avente diritto ha provocato dolosamente la morte dell'intestatario della previdenza, non sussiste alcun diritto a prestazioni in caso di decesso. In tal caso, il capitale spetta ai beneficiari successivi ai sensi del comma 1.
- ⁹ Qualora, al momento del versamento di una prestazione in caso di decesso, la fondazione non sia a conoscenza di una situazione che, ai sensi del comma 8, comporta un'esclusione del diritto alla prestazione, il beneficiario ingiustificato deve rimborsare immediatamente la prestazione alla fondazione. In tal caso, la fondazione può aspettare con la prestazione in caso di decesso ai beneficiari successivi previsti dal comma 8 fino a quando non viene effettuato il rimborso a favore della fondazione. Qualora il rimborso venga effettuato solo parzialmente, la prestazione ai beneficiari successivi viene versata per il valore del rimborso effettivamente ricevuto.
- ¹⁰ Qualora contro la persona beneficiaria sia stata avviata una procedura penale e/o sia in essere una procedura penale pendente in giudizio, che, nel caso di una condanna, comporterebbe un'esclusione dell'agevolazione, la fondazione può aspettare con il versamento di una prestazione in caso di decesso fino alla conclusione definitiva della procedura.
- ¹¹ Qualora, sulla base dei commi 9 e 10, le prestazioni vengano corrisposte solo in un momento successivo, non sono dovuti interessi o interessi di mora.

Art. 10 Averi di previdenza inattivi

- ¹ Qualora, al momento dell'esigibilità dell'aveve di previdenza, la fondazione non disponga di istruzioni precise da parte dell'intestatario della previdenza per il versamento oppure non sia chiaramente a conoscenza dei beneficiari oppure questi ultimi non siano reperibili, l'aveve resta fino a nuovo avviso alla fondazione nell'ambito della strategia d'investimento selezionata.

Art. 11 Chiusura anticipata e versamento

- ¹ Un trasferimento anticipato dell'aveve di previdenza è ammissibile, nel caso in cui l'intestatario della previdenza utilizzi l'aveve di previdenza per un importo riportato in un istituto di previdenza oppure in un istituto di libero passaggio. Se l'intestatario della previdenza aderisce ad un nuovo istituto di previdenza, l'aveve di previdenza deve essere trasferito per preservare la tutela della previdenza del nuovo istituto di previdenza. Trasferimenti parziali sono ammissibili laddove rappresentino una riscossione anticipata per la promozione della proprietà d'abitazioni o il divorzio.
- ² Un versamento anticipato in contanti è ammissibile, laddove:
 - a. l'intestatario della previdenza lasci definitivamente la Svizzera. Resta riservato l'art. 25f LFLP.

- b. l'intestatario della previdenza eserciti un'attività lavorativa autonoma e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria.
 - c. l'intestatario della previdenza percepisca una rendita d'invalidità dell'Assicurazione federale per l'invalidità (AI) e il rischio d'invalidità non sia ulteriormente assicurato.
- ³ Un pagamento in contanti è ammissibile solo se vengono rispettate o presentate le seguenti procedure formali:
- a. Un certificato attestante lo stato civile in caso di intestatari della previdenza non sposati. La fondazione può inoltre richiedere un'asseverazione notarile o un altro certificato della firma apposta personalmente per tutti gli intestatari della previdenza.
 - b. Il consenso scritto del coniuge /partner registrato con firma ufficialmente autenticata in caso di intestatari della previdenza sposati o in un'unione domestica registrata. In alternativa ad un firma ufficialmente autenticata, la firma può essere apposta direttamente presso l'ufficio della fondazione così come presso il gestore patrimoniale in presenza di un dipendente e con identificazione a mezzo documento d'identità ufficiale. Qualora non sia possibile ottenere il consenso o venga negato senza un motivo valido, l'intestatario della previdenza può ricorrere al tribunale.
 - c. Una copia della sentenza di divorzio in caso di intestatari della previdenza divorziati.
 - d. Il certificato di scioglimento giudiziario in caso di unioni domestiche registrate sciolte.
 - e. Una copia del libretto di famiglia integrale in caso di intestatari della previdenza vedovi
 - f. Un certificato attestante lo stato civile in caso di intestatari della previdenza residenti all'estero.
 - g. La fondazione si riserva di richiedere ulteriori certificati, laddove ciò risulti necessario al chiarimento della situazione rivendicata.
- ⁴ Eventuali chiusure o chiusure parziali del conto di libero passaggio vengono effettuate per legge e senza esplicita revoca dell'ordine di investimento dell'intestatario della previdenza nei seguenti casi:
- a. in caso di realizzazione del pegno a seguito di pignoramento ai sensi dell'art. 30b LPP.
 - b. in caso di disposizione giudiziaria a seguito di divorzio.
- ⁵ La fondazione può disdire il contratto di affiliazione per un motivo importante, con un preavviso di tre mesi. Qualora, dopo la scadenza del termine di recesso, non siano disponibili informazioni relative all'intestatario della previdenza, su quale conto di libero passaggio e presso quale istituto di previdenza o presso quale cassa pensione e/o su quale conto privato deve essere effettuato il trasferimento, la fondazione può rimuovere il conto dalla soluzione titoli e gestire l'aveve fino al ricevimento delle nuove coordinate bancarie con una liquidità del 100%.
- ⁶ In casi giustificati, la fondazione può vendere gli investimenti in titoli acquistati dall'intestatario della previdenza a nome di quest'ultimo in modo da tutelarne gli interessi.
- ⁷ I conti di libero passaggio, che un anno dopo l'apertura o il prelievo di denaro non presentano alcun saldo di conto o un portafoglio titoli, possono essere chiusi dalla Fondazione senza previa disdetta.

Art. 12 Orientamento della prestazione

La prestazione diventa esigibile successivamente al ricevimento di tutti i moduli e tutte le informazioni necessari per il versamento. Nel caso del conto di libero passaggio sotto forma di soluzione di risparmio legata all'investimento (risparmio di titoli), l'ammontare del capitale di previdenza corrisponde al valore attuale dell'investimento.

Art. 13 Pignoramento e cessione

Il capitale di previdenza o il diritto alla prestazione non esigibile non possono essere pignorati né cessati. Restano riservati l'art. 13 (promozione della proprietà d'abitazioni) e l'art. 14 (divorzio).

Art. 14 Promozione della proprietà d'abitazioni

- ¹ L'intestatario della previdenza può pignorare i suoi diritti all'istituto di previdenza ai sensi della promozione della proprietà d'abitazioni per il proprio fabbisogno così come riscuoterli direttamente in anticipo.
- ² Una riscossione anticipata o un pignoramento dei fondi è possibile fino a 3 anni prima dell'età AVS ordinaria. Al contempo, è obbligatorio anche un rimborso di una riscossione anticipato nel caso di una cessione entro tale termine.
- ³ In caso di intestatari della previdenza sposati o in un'unione domestica registrata, è obbligatorio il consenso scritto dei partner (mediante firma ufficialmente autenticata). In alternativa ad un firma ufficialmente autenticata, la firma può essere apposta direttamente presso l'ufficio della fondazione così come presso il gestore patrimoniale in presenza di un dipendente e con identificazione a mezzo documento d'identità ufficiale. In caso di intestatari della previdenza non sposati, è obbligatorio un certificato attestante lo stato civile.
- ⁴ Qualora non sia possibile ottenere il consenso o venga negato senza un motivo valido, l'intestatario della previdenza può ricorrere al tribunale.
- ⁵ Una riscossione anticipata è possibile solo ogni cinque anni.
- ⁶ In linea di massima, l'importo disponibile per la riscossione anticipata o il pignoramento corrisponde all' avere di libero passaggio. Se l'intestatario della previdenza ha già compiuto 50 anni, l' avere di libero passaggio viene limitato all' avere di libero passaggio registrato all'età di 50 anni o alla metà di quello esistente, a seconda di quale sia l'importo maggiore. Sono possibili riscossioni parziali.
- ⁷ Per il resto, trovano validità la Legge federale e l'Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.

Art. 15 Divorzio

- ¹ In caso di divorzio e/o scioglimento di un'unione domestica registrata, il tribunale svizzero responsabile può decidere che una parte dell' avere di previdenza, che l'intestatario della previdenza ha acquisito nel corso del matrimonio o dell'unione domestica registrata, venga trasferito all'istituto di previdenza o di libero passaggio del rispettivo coniuge o partner registrato e che venga computato su diritti in materia di divorzio che garantiscono la previdenza.
- ² Ai sensi della sentenza del tribunale, questa prestazione viene trasferita dalla fondazione all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge o partner registrato avente diritto. La fondazione non può versare una rendita di divorzio.
- ³ Per il conguaglio di diritti di previdenza nei confronti della fondazione vengono riconosciute soltanto sentenze emesse da tribunali svizzeri.

- ⁴ La fondazione deve ricevere una prestazione di uscita o parti di una rendita vitalizia ai sensi dell'art. 124a comma 2 CC per un intestatario della previdenza autorizzato solo nel caso in cui l'intestatario della previdenza non possa effettuare acquisti efficaci nel proprio istituto di previdenza. Il fattore determinante per le modalità del trasferimento di una parte di rendita assegnata alla fondazione è l'art. 19j OLP.
- ⁵ Su richiesta, in caso di divorzio o scioglimento giudiziario di un'unione domestica registrata la fondazione redige e trasmette al tribunale responsabile il calcolo della prestazione di uscita da ripartire. La fondazione è vincolata dalla sentenza del tribunale passata in giudicato.
- ⁶ Fino a quando non viene dimostrato che i diritti in materia di previdenza del coniuge avente diritto sono stati soddisfatti, la fondazione di riserva di richiedere documentazioni integrative allo scopo di verificare la fattispecie. Fino ad allora, può sospendere o respingere un'eventuale richiesta di pagamento da parte dell'intestatario della previdenza.
- ⁷ La prestazione di uscita da trasferire viene addebitata in aggiunta al restante avere di previdenza presso l'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge obbligato proporzionalmente all'avere di vecchiaia ai sensi dell'art. 15 LPP. Ciò si applica mutatis mutandis per il trasferimento di una rendita vitalizia ai sensi dell'art. 124a CC.

Art. 16 Autonomia lavorativa

Un pagamento in contanti per una persona che esercita un'attività lavorativa autonoma può essere rivendicato solo al momento dell'avvio dell'attività lavorativa autonoma o entro un anno dall'avvio di quest'ultima. Ciò trova validità anche nel caso in cui la persona che esercita un'attività lavorativa autonoma non è associata volontariamente al 2° pilastro.

Art. 17 Commissioni

La fondazione di riserva di modificare in qualsiasi momento le commissioni. L'attuale regolamento dei costi viene reso noto agli intestatari della previdenza in modo congruo.

Art. 18 Ufficio centrale del 2° pilastro

- ¹ Qualora, al momento dell'esigibilità, la fondazione non disponga di istruzioni precise da parte dell'intestatario della previdenza per il versamento oppure non sia chiaramente a conoscenza dei beneficiari, questi averi vengono segnalati all'Ufficio centrale del 2° pilastro, restando tuttavia fino a nuovo avviso alla fondazione.
- ² Una volta trascorsi 10 anni dall'età ordinaria di pensionamento (art. 13 LPP), gli averi dei conti di libero passaggio devono essere trasferiti al fondo di sicurezza LPP.

Art. 19 Obbligo di dichiarazione delle imposte

- ¹ La fondazione deve dare notifica del pagamento di averi di libero passaggio alle autorità fiscali, laddove lo richiedano le leggi o le disposizioni amministrative della Confederazione e del Cantone. In caso di obiezione a tale notifica, viene effettuata la deduzione dell'imposta preventiva fissata dall'autorità fiscale.

² Se, al momento della richiesta di scioglimento, l'intestatario della previdenza risiede all'estero, la fondazione detrae l'imposta alla fonte direttamente dall'avere di libero passaggio da pagare

³ La fondazione rispetta gli obblighi svizzeri di documentazione e informazione. Un obbligo di documentazione o informazione più ampio, eventualmente imposto da autorità estere concerne esclusivamente i rispettivi intestatari della previdenza di cui la fondazione non risponde e a cui non offre alcun servizio.

Art. 20 Amministrazione della giustizia

Responsabilità: la fondazione non risponde nei confronti degli intestatari della previdenza delle conseguenze risultanti dal mancato adempimento agli obblighi legali, contrattuali e regolamentari da parte degli intestatari della previdenza.

Obbligo di diligenza: la fondazione si impegna ad esercitare tutti gli atti d'amministrazione correlati al rapporto di previdenza secondo scienza e coscienza, quindi con la medesima diligenza che è solita applicare nelle proprie questioni. Fatta eccezione per questo obbligo di diligenza, la fondazione non può assumersi alcuna responsabilità.

Art. 21 Lacune e modifiche del regolamento

Qualora il presente regolamento non contenga disposizioni per particolari fattispecie, il Consiglio di fondazione adotterà un regolamento adeguato allo scopo della fondazione. Il Consiglio di fondazione può adottare in qualsiasi momento una modifica del Regolamento di previdenza.

Art. 22 Foro competente

Il foro competente per eventuali controversie relative all'interpretazione del presente regolamento è la sede svizzera o la residenza della parte convenuta e la residenza dell'intestatario della previdenza. La fondazione ha sede nel Cantone di Zugo.

Art. 23 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024 e sostituisce il regolamento precedente del 1° gennaio 2022.

Regolamento di investimento

Visto l'art. 5 comma 2 del certificato di fondazione della Fondazione di libero passaggio Wildspitz, il Consiglio della fondazione adotta il seguente Regolamento di investimento:

Art. 1 Scopo

- ¹ Il presente regolamento disciplina i principi da osservare nell'ambito della gestione patrimoniale degli averi di previdenza.

Art. 2 Principi per l'investimento patrimoniale

- ¹ La fondazione è responsabile della gestione legale dell'aver di previdenza in conformità con la LPP, OPP 2, LFLP e OLP.
- ² La fondazione offre soluzioni di investimento sviluppate in cooperazione con partner contrattuali, conformi alla LPP.
- ³ La fondazione mette a disposizione almeno una banca deposito e un gestore patrimoniale. Per motivi importanti, la fondazione può sostituirli in qualsiasi momento.
- ⁴ I costi e il rimborso per la gestione degli investimenti patrimoniali avvengono conformemente alla documentazione di apertura e al Regolamento dei costi.

Art. 3 Principi per la gestione degli investimenti patrimoniali

- ¹ Liquidità: le prestazioni promesse devono poter essere corrisposte sempre tempestivamente.
- ² Sicurezza: la strategia d'investimento offerta dalla fondazione e/o dal gestore patrimoniale corrisponde alla capacità di rischio e alla propensione al rischio dell'intestatario della previdenza. In caso contrario, la richiesta di libero passaggio nell'interesse dell'intestatario della previdenza viene respinta. La verifica viene effettuata secondo i principi riconosciuti.
- ³ Diversificazione: i principi della diversificazione del rischio devono essere sempre osservati e il loro rispetto deve essere motivo e/o dimostrato in modo inconfutabile. In linea di massima, trovano validità i seguenti principi di ripartizione:
 - a. le obbligazioni devono essere ripartite in modo adeguato in base e settore, regione e validità.
 - b. le azioni devono essere ripartite in modo adeguato in base e settore e regione.
 - c. gli investimenti immobiliari devono essere ripartiti in modo adeguato in base a regione e modalità di utilizzo, sebbene l'acquisto diretto sia proibito.
 - d. gli investimenti alternativi devono essere utilizzati in modo adeguato nel contesto dell'intera diversificazione del rischio, sebbene sia consentito investire esclusivamente in investimenti liquidi, facilmente negoziabili.
- ⁴ Rischio d'investimento/redditività: l'andamento dei valori degli investimenti patrimoniali è di responsabilità esclusiva del rispettivo intestatario della previdenza. Dall'investimento in titoli possono risultare anche perdite di cambio. La fondazione consiglia pertanto di effettuare investimenti in titoli soltanto a intestatari della previdenza con un corrispondente profilo di rischio e un orizzonte

d'investimento sul medio/lungo termine. La fondazione non si assume alcuna responsabilità per il profilo di rischio indicato dall'intestatario della previdenza.

Art. 4 Investimenti patrimoniali in generale

- ¹ Per tutte le possibilità d'investimento messe a disposizione degli intestatari della previdenza, il Consiglio di fondazione garantisce che vengano rispettate le norme d'investimento previste dall'art. 71 comma 1 LPP, dagli art. 49 - 58 OPP 2 e dagli art. 19 - 19a OLP.
- ² Non è consentito erogare prestiti alla fondatrice.
- ³ In caso di quote di investimenti di capitale collettivi, fundamentalmente è considerato rischio del debitore il rischio dei valori base che stanno alla base dell'investimento di capitale collettivo e non il domicilio dell'investimento di capitale collettivo.
- ⁴ In virtù dell'art. 50 comma 4 OPP2, la fondazione offre all'intestatario della previdenza anche un'estensione degli investimenti ammissibili nel rispetto degli art. 5 - 6 del presente regolamento.
- ⁵ In generale, gli averi di previdenza degli intestatari di previdenza vengono investiti:
 - a. in investimenti collettivi conformi all'OPP 2 soggetti alla vigilanza della FINMA oppure ammessi da quest'ultima alla vendita in Svizzera o imposti da fondazioni d'investimento svizzere (art. 19a comma 3 lettera b OLP).
 - b. in investimenti diretti specificati di sotto nell'ambito del contratto di gestione patrimoniale ai sensi dell'art. 19a comma 3 lettera c OLP:
 - i. crediti in un importo monetario fisso: averi di assegni postali e bancari, investimenti sul mercato monetario con una validità fino a 12 mesi, obbligazioni di cassa, obbligazioni di prestito, incluse quelle con diritti di conversione o di opzione, prestiti garantiti, titoli di pegno immobiliari svizzeri, riconoscimento di debiti di enti di diritto pubblico svizzeri, valori di riscatto risultanti da contratti di assicurazione collettiva, in caso di investimenti incentrati su un indice obbligazionario comune, ampiamente diversificato e ampiamente diffuso: i crediti contenuti nell'indice.
 - ii. azioni, buoni di partecipazione e di godimento e titoli e partecipazioni simili nonché quote di partecipazione ad una cooperativa; partecipazioni a società sono ammesse se sono quotate in una borsa oppure se vengono negoziate su un altro mercato regolamentato, aperto al pubblico.
 - iii. partecipazioni a società tramite investimenti collettivi ai sensi dell'art. 19a comma 3 lettera b OLP, il cui scopo commerciale consiste esclusivamente nell'acquisto e nella vendita nonché nel nolo e nella cessione di terreni e proprietà immobiliari propri (società immobiliari); anche gli accordi immobiliari e ipotecari sono ammessi solo sotto forma di investimenti collettivi. Non è ammesso l'acquisto diretto di immobili oppure l'allocazione di crediti ipotecari.
 - iv. Investimenti in infrastrutture
 - v. Investimenti alternativi senza obbligo di versamento supplementare; come Hedge Fund, materie prime e metalli preziosi, Private Equity, Insurance Linked Security.
 - vi. Computandoli sulla rispettiva quota, i prodotti strutturati possono essere impiegati liberamente, se soddisfano per analogia i requisiti validi per la rispettiva categoria d'investimento e, anche nella peggiore delle ipotesi, è garantita anche la preservazione del carattere di rischio della categoria d'investimento.

- vii. Strumenti derivativi ai sensi dell'autorizzazione secondo l'art. 56a OPP 2 alle seguenti condizioni:
1. Non sono consentiti posizioni/obblighi senza copertura, quindi in caso di posizioni che incrementano la partecipazione deve essere disponibile sempre la liquidità necessaria e/o in caso di posizioni che riducono la partecipazione devono essere disponibili i rispettivi valori base;
 2. È consentito utilizzare esclusivamente derivati ricavati dai valori base ammessi nel presente regolamento;
 3. Gli strumenti utilizzati devono disporre di una liquidità sul mercato sufficiente (negoziabilità quotidiana) e di un stato Investment grade della controparte.

Art. 5 Investimenti estesi

- ¹ Le basi per l'ampliamento delle possibilità d'investimento vengono stabilite di volta in volta dalla fondazione in conformità con la strategia d'investimento selezionata dall'intestatario della previdenza.
- ² Laddove si ricorra alla possibilità di ampliamento ai sensi dell'art. 4 comma 4 del presente Regolamento d'investimento, la fondazione, il consulente o il gestore patrimoniale richiamano l'attenzione dell'intestatario della previdenza sui rischi specifici, gli forniscono informazioni circa gli investimenti e lo assistono in funzione consultiva.
- ³ Ai sensi dell'art. 50 comma 4 OPP 2, la fondazione specifica nel suo bilancio annuale che le norme relative a sicurezza e valutazione del rischio devono essere rispettate ai sensi dell'art. 50 comma 1 - 3 OPP 2.

Art. 6 Investimenti estesi ammessi e limitazioni di categoria

Laddove la strategia e la capacità di rischio dell'intestatario della previdenza siano garantite e fissate per iscritto e sia stato stipulato inoltre un contratto tra il consulente o il gestore patrimoniale e la fondazione, sono possibili le seguenti possibilità d'investimento ampliate nel rispetto dei principi della diversificazione:

- ¹ Investimenti in valute estere: gli investimenti in valute estere sono consentiti fino ad un valore massimo del 60 %.
- ² Investimenti in azioni, titoli simili e altre partecipazioni: gli investimenti in azioni, titoli simili e altre partecipazioni sono consentiti fino ad un valore massimo del 80 %.
- ³ Investimenti in immobili: gli investimenti in immobili sono consentiti fino ad un valore massimo del 50 %; di cui massimo un terzo all'estero.
- ⁴ Investimenti alternativi senza obbligo di versamento supplementare: gli investimenti alternativi senza obbligo di versamento supplementare comprendono ad es. Hedge Fund, Insurance Linked Security, investimenti in materie prime e metalli preziosi, Private Equity e investimenti simili. Gli investimenti alternativi senza obbligo di versamento supplementare sono consentiti fino ad un valore massimo del 30 %.

Art. 7 Principi di bilanciamento

Le liquidità, i depositi vincolati e i crediti vengono bilanciati in valore nominale, tutte le altre categorie d'investimento in valore del mercato. Eventuali eccezioni devono essere approvate dal Consiglio di fondazione.

Art. 8 Procura di gestione patrimoniale e ordini in borsa

- ¹ L'intestatario della previdenza conferisce al gestore patrimoniale autorizzato dalla fondazione una procura di gestione patrimoniale presso la fondazione.
- ² La fondazione conferisce al gestore patrimoniale autorizzato una corrispondente procura presso la banca deposito.
- ³ Gli ordini in borsa vengono espletati esclusivamente dal gestore patrimoniale autorizzato della fondazione.
- ⁴ Il gestore patrimoniale autorizza i suoi ordini in borsa per l'investimento direttamente della banca deposito dell'intestatario della previdenza.
- ⁵ Sul conto dell'intestatario della previdenza deve essere disponibile sempre liquidità a sufficienza per gli addebiti delle commissioni.

Art. 9 Diritti di voto degli azionari

Esercizio dei diritti di voto

- ¹ Il Consiglio di fondazione stabilisce la procedura per l'esercizio dei diritti di voto definendolo concretamente.
- ² Generalmente si rinuncia ad una presenza diretta in occasione delle assemblee generali. Per l'esercizio concreto del diritto di voto è possibile avvalersi dei servizi di rappresentanti autonomi al diritto di voto.
- ³ L'attuazione può essere trasferita nell'ambito di queste direttive ad un comitato d'investimento, di diritto al voto oppure ad un consulente in materia di diritto di voto.
- ⁴ I diritti di voto delle azioni detenute direttamente da società svizzere, quotate in Svizzera o all'estero, vengono esercitati sistematicamente nell'interesse degli intestatari della previdenza. I diritti di voto possono essere esercitati anche per le trattande al cui esercizio l'istituto di previdenza non è obbligato sulla base delle condizioni quadro legali.
- ⁵ L'attività di securities lending non è ammessa se in tal modo viene reso impossibile l'esercizio dei diritti di voto.

Condotta di voto

- ¹ Per la valutazione delle domande, la fondazione si basa sull'interesse sul lungo termine degli azionari. Al centro dell'attenzione vi è la costante crescita della fondazione.
- ² Gli interessi degli intestatari della previdenza sono da ritenersi rispettati se il voto viene espresso nell'interesse finanziario sul lungo termine degli azionari della società. Si presta attenzione affinché il

valore aziendale della rispettiva società venga massimizzato sul lungo termine. Nell'ambito dell'esercizio dei diritti di voto, i responsabili delle decisioni si basano sui principi di redditività, sicurezza, liquidità e sostenibilità (art. 71 LPP: Principi della gestione patrimoniale).

- ³ I diritti di voto vengono esercitati ai sensi del consiglio di amministrazione, se le domande sono in contraddizione con gli interessi degli intestatari della previdenza e in particolare se rispettano un orizzonte d'investimento sul lungo termine.

Comunicazione

- ¹ La condotta di voto viene comunicata una volta all'anno in un rapporto riassuntivo all'intestatario della previdenza.
- ² Eventuali rifiuti o astensioni vengono menzionati in dettaglio.

Art. 10 Rendicontazione e controllo

- ¹ Il Consiglio di fondazione riceve a intervalli periodici, almeno semestrali, una valutazione complessiva dalle banche depositario e dalla direzione la quale contiene l'andamento dei valori e i dettagli d'investimento per ogni deposito di previdenza.
- ² Il Consiglio di fondazione garantisce che le strategie d'investimento concordate con gli intestatari della previdenza vengano rispettate e che le rispettive direttive d'investimento vengano controllate periodicamente. Inoltre, la fondazione controlla regolarmente i servizi delle persone/istituzioni incaricate della gestione patrimoniale relativamente a prestazione, costi e qualità del servizio.
- ³ La fondazione stabilisce i fornitori di prezzi (ad es. Telekurs, Fides, ecc.) per la valutazione del deposito e la valutazione OPP 2 del deposito del cliente.

Art. 11 Lacune e modifiche del regolamento

Qualora il presente regolamento non contenga disposizioni per particolari fattispecie, il Consiglio di fondazione adotterà un regolamento adeguato allo scopo della fondazione. Il Consiglio di fondazione può adottare in qualsiasi momento una modifica del Regolamento d'investimento.

Art. 12 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Regolamento dei costi

Visto l'art. 5 comma 2 del certificato di fondazione della Fondazione di libero passaggio Wildspitz, il Consiglio della fondazione adotta il seguente Regolamento dei costi:

Art. 1 Scopo

Il presente Regolamento dei costi disciplina le indennità risultanti dal rapporto contrattuale.

Art. 2 Servizi a pagamento

La fondazione riscuote per i servizi sotto riportati le seguenti commissioni:

Costi di acquisizione per versamenti	3.00%
Commissione di amministrazione annuale	1.25%

A queste si aggiungono le commissioni bancarie, le imposte di registro e di deposito della rispettiva banca deposito ed eventualmente commissioni legate a fondi e transazioni.

La ripartizione di tutti i costi viene effettuata una volta all'anno in base alle norme di trasparenza legali e viene controllata dall'ufficio di revisione.

Promozione della proprietà d'abitazioni	
Ritiro anticipato per caso	gratuito
Pignoramento per caso	gratuito
Trasferimento all'estero	
Espletamento della transazione per conto (senza consulenza/accompagnamento)	gratuito

Art. 3 Commissioni per il mandato di gestione patrimoniale

Nel caso di mandati di gestione patrimoniale con banche partner, la banca incaricata può addebitare direttamente sul conto di libero passaggio dell'intestatario della previdenza tutte le commissioni sostenute (gestione patrimoniale, amministrazione della fondazione, commissioni e commissioni di deposito). In casi simili, la fondazione può essere risarcita direttamente dalla banca. La struttura delle commissioni viene comunicata al cliente al momento della sottoscrizione del mandato.

Art. 4 Costi straordinari

Nel caso in cui la fondazione (oppure le parti esterne) sostenga ulteriori costi comprovati, ad es. spese relative al capitale in caso di decesso oppure a trasferimenti all'estero di averi di libero passaggio, l'intestatario della previdenza deve riceverne comunicazione in via prioritaria. I costi sono a carico dell'intestatario della previdenza e/o dagli aventi diritto. I costi sostenuti vengono addebitati direttamente sul conto di libero passaggio oppure al momento del saldo sull'avere dell'intestatario della previdenza.

Art. 5 Addebito delle commissioni

- ¹ Eventuali costi di acquisizione vengono addebitati al momento della registrazione della prestazione di libero passaggio.
- ² Le commissioni di amministrazione vengono addebitate trimestralmente sul conto di libero passaggio.
- ³ Nel caso di un ritiro dalla fondazione, l'addebito per le commissioni viene effettuato pro rata temporis e quindi al ritiro effettivo dalla fondazione.
- ⁴ La base di calcolo per gli eventuali costi di acquisizione è rappresentata dagli averi di libero passaggio guadagnati.
- ⁵ La base di calcolo per la commissione di amministrazione corrente è rappresentata dal rispettivo valore del mercato dell'avere di libero passaggio.

Art. 5^{bis} Retrocessioni

Salvo diverse pattuizioni scritte e a condizione che le spese si trovino in una proporzione sensata alle retrocessioni, le retrocessioni, che vengono rimborsate alla fondazione in aggiunta alle indennità regolamentari, devono essere accreditate a favore dell'intestatario della previdenza.

Art. 6 Lacune e modifiche del regolamento

Qualora il presente regolamento non contenga disposizioni per particolari fattispecie, il Consiglio di fondazione adotterà un regolamento adeguato allo scopo della fondazione. Il Consiglio di fondazione può adottare in qualsiasi momento una modifica del Regolamento dei costi. L'attuale regolamento dei costi viene reso noto agli intestatari della previdenza per iscritto.

Art. 7 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore all'8 giugno 2021.